

RICORSI AL DIRETTORE E ISPETTORATO DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE A DECIDERE: CHIARIMENTI DELL'INL

In merito alla individuazione dell'Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 16 (*) del d.lgs. n. 124/2004 avverso atti di accertamento adottati "... dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria..." ex art. 13 (**), comma 7, dello stesso decreto legislativo, segnatamente riguardo a fattispecie in cui gli accertamenti abbiano interessato un datore di lavoro che occupa personale impegnato in ambiti provinciali anche diversi rispetto a quello di competenza dell'organo ispettivo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 2016 del 10 ottobre u.s., ha chiarito quanto segue.

Rispetto alla questione di cui si tratta, «occorre privilegiare un criterio che valorizzi la trattazione unitaria del ricorso dinnanzi al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale sia stato adottato l'atto di accertamento da parte dell'organo ispettivo. Si ritiene dunque opportuno richiamare, confermandole, le istruzioni fornite con lett. circ. 29 dicembre 2016 (CONFIMI INDUSTRIA NOTIZIE n. 1/2017, N.d.R.) nelle parti in cui è stato evidenziato, in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che "salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi **vanno inoltrati alla sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l'atto di accertamento da impugnare.**"

Giova peraltro ricordare come anche nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 14773 del 26 luglio 2016 era stato citato l'orientamento della Cassazione (v. da ultimo Cass. sent. n. 17466/2021, nonché n. 27202/2011) che indicava il luogo dell'accertamento quale criterio unificante per l'individuazione dell'ufficio ricevente "quando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza".

Ciò premesso, depongono conclusivamente per l'attribuzione della competenza sul gravame ex art. 16 cit. in favore dell'Ispettorato nel cui ambito provinciale operi l'organo che abbia adottato l'atto di accertamento, tenuto conto altresì delle seguenti ragioni:

- la necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento laddove, di contro, la frammentazione del gravame minerebbe in radice l'unitarietà delle valutazioni;
- l'esigenza di garantire, in un'ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest'ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria riconosciutagli dall'art. 16 cit., a tal fine evitando che lo stesso sia gravato dall'incombente dell'individuazione, di volta in volta, dell'Ispettorato competente a decidere sul

gravame (recte sulla parte del ricorso correlata alle singole posizioni lavorative confluite nell'unico atto di accertamento).

Resta inteso che, qualora il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espresso o implicito), una volta riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l'organo accertatore, cui andrà comunicato l'esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti a emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.»

DECRETO LEGISLATIVO 23/4/2004 N. 124

(*) **Art. 16. Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato**

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.

2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

(**) **Art. 13. Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica**

1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

- a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628](#).

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'[articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'[articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), si provvede da parte del personale

ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

- a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
- b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
- c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
- d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#);
- e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. *L'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.*

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'[articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.